

5. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di questo ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

7. Le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

8. Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie, alienazioni immobiliari e finanziarie e modifiche di diritti reali su beni immobili, sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

9. Il voto dovrà essere espresso in modo palese. Eventuali astensioni o contrarietà dovranno essere motivate e le motivazioni dovranno risultare dal verbale della seduta.

10. Le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto nei casi in cui debbano essere apprezzati, sotto un qualsiasi aspetto e ad ogni qualsiasi fine giuridicamente rilevante, le qualità e il comportamento di una persona, per la elezione del Presidente e per gli altri casi espressamente previsti dal regolamento aziendale di organizzazione.

11. Il voto non può, in alcun caso, essere dato per rappresentanza.

12. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale a cura del Direttore o di chi fa funzione di segretario della riunione, che viene sottoscritto dai consiglieri presenti.

13. Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo.

Articolo 15

Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell' APSP ed è sostituito nel caso di assenza e di impedimento da un componente del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Vicepresidente.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti con votazione a scrutinio segreto.

3. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. Il Presidente:

- 4.1 cura i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali;
- 4.2 dà impulso e promuove le strategie aziendali;
- 4.3 convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;

- 4.4 concede al Direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
- 4.5 autorizza il Direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell'orario di servizio;
- 4.6 esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.

5. Il Presidente può integrare direttamente l'istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione e, a tal fine, chiede al Direttore tutti i necessari elementi di informazione. Il Direttore deve fornire ogni elemento utile ed adeguata assistenza tecnico-giuridica.

Articolo 16

Il Direttore

1. Il Direttore è la figura dirigenziale di più alto grado dell'APSP ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse assegnate ed in relazione alle direttive e agli obiettivi indicati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia della gestione, nei limiti delle risorse assegnategli e delle attribuzioni conferitegli.

3. Al Direttore sono affidate la gestione e l'attività amministrativa dell'azienda, l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

4. Al Direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell'azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare dell'incarico in vigore presso l'APSP.

5. È facoltà del direttore proporre motivatamente al Consiglio di Amministrazione l'affido della presidenza di commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario da lui individuato, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti.

6. Il Direttore, tra gli atti di sua competenza:

- 6.1 attiva tutte le procedure conseguenti alle delibere del Consiglio di cui ai punti 1.14, 1.15, 1.16 dell'art. 13;
- 6.2 definisce e assegna gli appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione in quanto inclusi nel programma aziendale approvato dal Consiglio;
- 6.3 svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa e contabile nei confronti degli organi dell'azienda in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
- 6.4 esprime parere tecnico-amministrativo, nonché contabile ove non esista il responsabile della ragioneria, sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;